

Ordinanza dell'USTRA concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OCCS-USTRA)

del 22 maggio 2008 (Stato 1° gennaio 2014)

*L'Ufficio federale delle strade (USTRA),
d'intesa con la Direzione generale delle dogane, l'Istituto federale di metrologia¹ e
l'Ufficio federale dei trasporti,*

visti gli articoli 4 capoverso 5, 9 capoversi 2 e 3, 11 capoverso 3, 13 capoverso 3, 15 capoverso 1, 18, 24 capoverso 4, 26 capoverso 5, 44 capoverso 2 e 45 capoverso 3 dell'ordinanza del 28 marzo 2007² sul controllo della circolazione stradale (OCCS),
ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza contiene le disposizioni esecutive dell'OCCS.

Art. 2 Personale incaricato del controllo e della valutazione

¹ Le competenze per l'esecuzione di controlli della circolazione stradale sono rette dagli articoli 3 e 4 OCCS.

² L'ubicazione, l'installazione, l'impiego e la manutenzione di sistemi di misurazione per l'accertamento ufficiale di fatti nel quadro di controlli della circolazione stradale sono di esclusiva competenza di personale formato.

³ Il personale incaricato del controllo e della valutazione dei dati deve:

- a. possedere le necessarie conoscenze specialistiche teoriche e pratiche relative al tipo e al sistema di misurazione, all'esecuzione della misurazione in questione e alla valutazione dei dati ricavati;
- b. essere autorizzato dall'autorità competente a svolgere le attività di controllo e di valutazione.

RU **2008** 2447

¹ Nuova designazione giusta il n. I dell'O dell'USTRA del 26 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6801). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

² RS **741.013**

Art. 3 Procedure e sistemi di misurazione

¹ Le esigenze in materia di procedure e sistemi di misurazione e di apparecchi accessori cui viene fatto ricorso nel quadro di controlli della circolazione stradale per l'accertamento ufficiale di fatti, l'immissione sul mercato di detti sistemi e apparecchi, nonché i controlli seguenti sono retti dall'ordinanza del 15 febbraio 2006³ sugli strumenti di misurazione e in eventuali ordinanze concernenti lo strumento di misurazione specifico.

² Chi utilizza un sistema di misurazione deve garantire che lo stesso sia conforme ai requisiti legali e che siano eseguite le procedure per il mantenimento della stabilità della misurazione. Questo concerne in particolare eventuali norme relative all'approvazione, alla verifica e alla marcatura di sistemi di misurazione.

³ Vanno osservati gli impieghi previsti, le condizioni di funzionamento e gli oneri stabiliti nel quadro dell'approvazione, nonché le istruzioni del produttore.

⁴ ...⁴

Art. 4 Infrazioni constatate mediante sistemi di misurazione

¹ Ogni infrazione constatata mediante un sistema di misurazione deve essere rilevata in modo tale che i valori misurati possano essere attribuiti inequivocabilmente a un solo veicolo o conducente.

² È considerato un accertamento di contravvenzioni mediante impianti di sorveglianza automatici ai sensi dell'articolo 2 lettera b della legge del 24 giugno 1970⁵ sulle multe disciplinari l'accertamento fatto sulla scorta di materiale fotografico o filmico prodotto da un sistema di misurazione automatica.

Art. 5 Trasmissione di dati

Nella trasmissione digitale di dati di misurazioni o immagini deve essere garantita l'integrità dei dati.

**Capitolo 2:
Controlli della velocità e sorveglianza della fase rossa dei semafori
Sezione 1: Controlli della velocità****Art. 6** Tipi di misurazione

Per i controlli della velocità vanno adottati anzitutto i seguenti tipi di misurazione:

- a. rilevamenti con sistemi di misurazione stazionari sorvegliati da un addetto;

³ RS 941.210

⁴ Abrogato dal n. I dell'O dell'USTRA del 7 nov. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5645).

⁵ RS 741.03

- b. rilevamenti con sistemi di misurazione stazionari che funzionano autonomamente;
- c. rilevamenti mobili:
 - 1. da un veicolo equipaggiato con un sistema di misurazione o da un elicottero (misurazione della velocità in movimento), oppure
 - 2. mediante un veicolo inseguitore, stabilendo la velocità del veicolo inseguito tramite un raffronto delle velocità dei due veicoli (controllo effettuato da un veicolo inseguitore);
- d. i controlli della velocità su tratti stradali, volti al rilevamento della velocità media su un tratto; le misurazioni sono effettuate con sistemi di misurazione stazionari che funzionano in maniera autonoma.

Art. 7 Altre constatazioni del superamento dei limiti di velocità

¹ Il superamento dei limiti di velocità può essere constatato durante un controllo della durata di lavoro, di guida e di riposo o in sede di chiarimento di un incidente sulla scorta di registrazioni prodotte da odocronografi e registratori di fine percorso e da apparecchi di registrazioni dei dati.

² Se, sulla scorta di queste constatazioni, si procede al ritiro dei dischi per l'adozione di misure, al conducente del veicolo è rilasciata una conferma scritta del ritiro dei dischi e lo si invita a consegnarla al datore di lavoro.

³ Le misurazioni tramite veicolo inseguitore senza dispositivo di misurazione calibrato devono rimanere limitate ai casi in cui i limiti di velocità sono superati in modo massiccio.

Art. 8 Margine di sicurezza

¹ Dalla velocità misurata arrotondata per difetto alla cifra intera più vicina devono essere dedotti:

- a. per misurazioni tramite radar:
 - 1. 5 km/h per velocità fino a 100 km/h,
 - 2. 6 km/h per velocità comprese tra 101 e 150 km/h,
 - 3. 7 km/h per velocità superiori o uguali a 151 km/h;
- b. per misurazioni tramite laser:
 - 1. 3 km/h per velocità fino a 100 km/h,
 - 2. 4 km/h per velocità comprese tra 101 e 150 km/h,
 - 3. 5 km/h per velocità superiori o uguali a 151 km/h;
- c. per misurazioni stazionarie tramite radar in curva:
 - 1. 10 km/h per velocità fino a 100 km/h,
 - 2. 14 km/h per velocità superiori o uguali a 101 km/h;

- d. per misurazioni mobili ai sensi dell'articolo 6 lettera c numero 1 con radar (radar in movimento):
 - 1. 7 km/h per velocità fino a 100 km/h,
 - 2. 8 km/h per velocità comprese tra 101 e 150 km/h,
 - 3. 9 km/h per velocità superiori o uguali a 151 km/h;
- e. per misurazioni con rilevatori stazionari a soglia come rilevatori ad anello induttivi, sensori piezoelettrici, rilevatori a soglia ottici:
 - 1. 5 km/h per velocità fino a 100 km/h,
 - 2. 6 km/h per velocità comprese tra 101 e 150 km/h,
 - 3. 7 km/h per velocità superiori o uguali a 151 km/h;
- f. per controlli della velocità su un tratto stradale:
 - 1. 5 km/h per velocità fino a 100 km/h,
 - 2. 6 km/h per velocità comprese tra 101 e 150 km/h,
 - 3. 7 km/h per velocità superiori o uguali a 151 km/h;
- g.⁶ per controlli effettuati da un veicolo inseguitore tramite sistema approvato di rilevamento della velocità a video e analisi automatica dei dati misurati mediante software autorizzato: i margini di sicurezza automatici, non influenzabili dal personale incaricato del controllo e della valutazione, conformemente al certificato di autorizzazione dell'Istituto federale di metrologia;
- h.⁷ per controlli effettuati da un veicolo inseguitore che non rientrano nel campo d'applicazione della lettera g: i margini di sicurezza definiti nella tabella dell'allegato 1;
- i.⁸ per misurazioni tramite veicolo inseguitore senza dispositivo di misurazione calibrato:
 - 1. 15 km/h per velocità fino a 100 km/h,
 - 2. 15 per cento per velocità superiori o uguali a 101 km/h,
 - 3. o un margine definito per il caso specifico dall'Istituto federale di metrologia;
- j.⁹ per rilevamenti della velocità sulla base di una procedura di misurazione delle distanze autorizzata:
 - 1. 5 km/h per velocità fino a 100 km/h,
 - 2. 6 km/h per velocità comprese tra 101 e 150 km/h,
 - 3. 7 km/h per velocità superiori o uguali a 151 km/h.

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'USTRA del 3 dic. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4675).

⁷ Introdotta dal n. I dell'O dell'USTRA del 3 dic. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4675).

⁸ Introdotta dal n. I dell'O dell'USTRA del 3 dic. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4675).

⁹ Introdotta dal n. I dell'O dell'USTRA del 3 dic. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4675).

² In caso di registrazioni prodotte da odocronografi o registratori di fine percorso e da apparecchi di registrazione dei dati, dalla velocità rilevata si deducono i seguenti margini di sicurezza:

- a. 10 km/h per odocronografi analogici (art. 100 cpv. 1 lett. b dell'O del 19 giu. 1995¹⁰ concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, OETV) e per registratori di fine percorso analogici;
- b. 6 km/h per odocronografi digitali (art. 100 cpv. 1 lett. a OETV) e con registratori di fine percorso digitali;
- c. 14 km/h per apparecchi di registrazione dei dati (art. 102 OETV).

³ Se il rilevamento della velocità avviene tramite un sistema di sorveglianza della fase rossa dei semafori in combinazione a rivelatori ad anello non omologati, dalla velocità rilevata si deducono i seguenti margini di sicurezza:

- a. 5 km/h per velocità fino a 50 km/h;
- b. il 10 per cento per velocità superiori o uguali a 51 km/h.

Art. 9 Documentazione

I valori misurati rilevati nell'ambito del superamento dei limiti di velocità devono essere documentati con supporti fotometrici assieme alla situazione del traffico. In casi motivati, l'USTRA può concedere deroghe.

Sezione 2: Sistemi di sorveglianza della fase rossa dei semafori

Art. 10

¹ I sistemi di sorveglianza della fase rossa dei semafori servono anzitutto a rilevare le infrazioni all'obbligo di fermarsi segnalato dal semaforo.

² Possono essere combinati con sistemi per la misurazione della velocità.

Capitolo 3: Controllo della durata del lavoro, della guida e del riposo

Art. 11

Il software impiegato per il controllo della durata del lavoro, della guida e del riposo deve garantire almeno le operazioni seguenti:

- a. lettura dei dati della carta del conducente senza odocronografo digitale;
- b. lettura dei dati di odocronografi e di carte dei conducenti dall'odocronografo digitale;
- c. digitalizzazione di dischi;

¹⁰ RS 741.41

- d. registrazione manuale di dati;
- e. analisi di disposizioni nazionali e internazionali relative alla durata del lavoro, della guida e del riposo;
- f. analisi della velocità e del tratto percorso;
- g. analisi di dati tratti dall'odocronografo, dai dischi e dalle carte dei conducenti;
- h. importazione, esportazione e archiviazione di file originali dall'odocronografo digitale e dalle carte dei conducenti;
- i. connessione al registro svizzero delle carte per l'odocronografo e ai corrispondenti registri esteri per la verifica e la notifica di dati;
- j. analisi statistiche e trasmissione di dati ad altri utilizzatori dei dati.

Capitolo 4: Controllo del peso

Art. 12 Controllo del funzionamento

Prima del loro impiego, è necessario controllare il funzionamento dei sistemi di misurazione. Nel caso di bilance pesaruote va verificato inoltre che la precisione della misurazione dei due strumenti coincida.

Art. 13 Margine di sicurezza per pese a ponte e pese asse per asse

¹ Dove non può essere superata la soglia di un determinato peso, per misurazioni con pese a ponte e pese asse per asse, dal carico degli assi rilevato o dal peso effettivo rilevato va dedotto un margine di sicurezza del 3 per cento.

² Dove non si può andare sotto la soglia di un determinato peso, segnatamente del peso minimo d'aderenza, ai carichi degli assi rilevati o ai pesi effettivi rilevati va aggiunto un margine di sicurezza del 3 per cento.

Art. 14 Margine di sicurezza per bilance pesaruote

¹ Dove non può essere superata la soglia di un determinato peso, per misurazioni con bilance pesaruote, dal carico degli assi rilevato o dal peso effettivo rilevato va dedotto un margine di sicurezza del 3 per cento. In tal ambito, per valore rilevato s'intende:

- a. il valore della graduazione inferiore quando l'indicatore si trova tra due graduazioni;
- b. il valore indicato quando l'indicatore si trova su una graduazione;
- c. il valore indicato, dedotta la metà della divisione reale, per gli strumenti con un sistema di indicazione digitale.

² Dove non si può andare sotto la soglia di un determinato peso, ai carichi degli assi o ai pesi effettivi rilevati deve essere aggiunto un margine di sicurezza del 3 per cento. In tal ambito, per valore rilevato s'intende:

- a. il valore della graduazione superiore quando l'indicatore si trova tra due graduazioni;
- b. il valore indicato quando l'indicatore si trova su una graduazione;
- c. il valore indicato, aggiungendo la metà della divisione reale, per gli strumenti con un sistema di indicazione digitale.

Capitolo 5: Controllo delle dimensioni dei veicoli con impianti di misurazione della sagoma

Art. 15 Definizione

Gli impianti di misurazione della sagoma sono sistemi di misurazione elettronici dotati di scanner a laser per l'accertamento ufficiale delle dimensioni di veicoli e combinazioni di veicoli.

Art. 16 Margine di sicurezza

Dai valori misurati tramite impianti di misurazione della sagoma, arrotondati per difetto al centimetro intero più vicino, per l'accertamento delle dimensioni di veicoli e combinazioni di veicoli devono essere dedotti i seguenti valori:

- a. altezza: 5 cm;
- b. larghezza: 4 cm; e
- c. lunghezza: 10 cm.

Capitolo 6: Controllo dell'abilità alla guida

Sezione 1: Misurazioni del tasso alcolico nell'aria espirata

Art. 17 e 18¹¹

Art. 19 Istruzioni per l'uso

Gli apparecchi di rilevazione dell'alcolemia¹² devono essere impiegati in conformità alle istruzioni per l'uso fornite dal produttore.

¹¹ Abrogati dal n. I dell'O dell'USTRA del 7 nov. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 5645).

¹² Nuova espr. giusta il n. I dell'O dell'USTRA del 7 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 5645). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 20 Margine di sicurezza

Ai valori ottenuti con le misurazioni tramite apparecchi di rilevazione dell'alcoemia non si applica alcuna deduzione.

Art. 21¹³ Difetti di funzionamento

In caso di difetti di funzionamento o dubbi circa l'esattezza delle misurazioni, l'apparecchio può essere impiegato nuovamente solo dopo essere stato sottoposto a una manutenzione secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera b dell'ordinanza del DFGP del 28 maggio 2011¹⁴ sugli strumenti di misurazione dell'alcol nell'aria espirata (OMAA) e a una regolazione secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera c OMAA.

Sezione 2: Analisi del sangue e delle urine**Art. 22** Ordine

¹ L'autorità competente impartisce l'ordine di analisi del sangue e delle urine servendosi del rapporto di cui all'allegato 2.

² L'ordine di analisi per rilevare tracce di stupefacenti o medicinali comporta anche un ordine per le analisi della concentrazione del tasso di alcoemia nel sangue, quando esiste il sospetto che la persona interessata, oltre a stupefacenti e medicinali, abbia consumato anche alcol.

³ L'autorità deve trasmettere al laboratorio tutti i dati e le informazioni necessarie, segnatamente il rapporto di un'eventuale visita medica di cui all'allegato 3.

⁴ Il laboratorio deve informare senza indugio l'autorità da cui ha ricevuto l'ordine allorquando emergono incongruenze relative ai campioni ricevuti e alla documentazione o allorquando non è possibile adempiere all'ordine.

Art. 23 Obbligo di documentazione

Il laboratorio deve documentare i risultati degli esami e stilare un rapporto d'esame o una perizia da destinare all'autorità da cui ha ricevuto l'ordine.

Art. 24 Controperizia

¹ Se ordina una controperizia sulle analisi, l'autorità competente dovrà informare il laboratorio incaricato dello svolgimento delle stesse che si tratta di una controperizia.

² Il laboratorio che ha svolto le prime analisi sottoposte a verifica mette a disposizione dell'esperto incaricato dello svolgimento della controperizia il campione in

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'USTRA del 7 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5645).

¹⁴ RS 941.210.4

questione e, se necessario, i rapporti relativi alle misurazioni della serie corrispondente.

³ L'esperto deve illustrare il risultato della controperizia.

⁴ Se la controperizia conferma il referto delle prime analisi, per la constatazione della guida in stato di ebbrietà o sotto l'effetto di stupefacenti o medicinali fa stato il referto delle prime analisi.

Art. 25 Conservazione di campioni e registrazioni

¹ Il laboratorio deve:

- a. conservare i campioni di sangue e urina rimasti dopo le analisi in un congelatore a una temperatura inferiore o uguale a -18 °C nel loro contenitore originale per almeno un anno o, su ordine dell'autorità istruttoria, fino al termine della procedura;
- b. conservare per almeno cinque anni tutti i documenti e le registrazioni necessari ai fini della tracciabilità.

² Il laboratorio deve menzionare i termini minimi di conservazione nel rapporto d'esame o nella perizia.

³ In casi particolari il mandante può esigere termini di conservazione più lunghi.

Sezione 3:

Messa a verbale, consumo di alcol tra l'evento e il prelievo di sangue

Art. 26

¹ L'esecuzione dell'analisi del tasso alcolico nell'aria espirata, il prelievo delle urine, gli accertamenti dell'autorità di controllo, il riconoscimento dei risultati delle misurazioni del tasso alcolico nell'aria espirata e l'ordine di prelievo del sangue e delle urine o la conferma di tale ordine (art. 13 cpv. 3 OCCS) devono essere accertati in un rapporto secondo l'allegato 2.

² Se la persona controllata dichiara di aver consumato alcol dopo l'evento (consumo di alcol tra l'evento e il prelievo di sangue), bisogna interrogarla in merito al tipo di bevanda, alla quantità e al momento del consumo. Eventuali prove devono essere raccolte.

³ Il rapporto dell'esame medico conformemente all'articolo 15 capoverso 1 OCCS si basa sull'allegato 3.

Sezione 4: Riconoscimento dei laboratori

Art. 27 Inoltro della domanda di riconoscimento

¹ La domanda di riconoscimento deve essere corredata di una documentazione completa conformemente alle istruzioni dell'USTRA.

² La domanda per il riconoscimento quale capo di laboratorio, suo sostituto e quale perito deve essere presentata dal laboratorio o dal servizio competente.

Art. 28 Riconoscimento provvisorio quale laboratorio

¹ Inizialmente il riconoscimento quale laboratorio è rilasciato a titolo provvisorio.

² L'USTRA rilascia il riconoscimento provvisorio per la durata di un anno se la domanda soddisfa le condizioni formali e il laboratorio ha superato una prova di attitudine.

³ L'USTRA può revocare il riconoscimento provvisorio se il laboratorio non soddisfa più le condizioni richieste.

Art. 29 Riconoscimento definitivo quale laboratorio

¹ L'USTRA rilascia il riconoscimento definitivo se per la durata del riconoscimento provvisorio il laboratorio ha superato le prove di attitudine organizzate dall'USTRA e un audit.

² Se il laboratorio non soddisfa questi requisiti, l'USTRA può prorogare il riconoscimento provvisorio se il laboratorio prevede di soddisfare le condizioni richieste.

³ L'USTRA stila un elenco dei laboratori riconosciuti.

Art. 30 Revoca del riconoscimento definitivo quale laboratorio

L'USTRA può revocare il riconoscimento definitivo di un laboratorio segnatamente se questo:

- a. non partecipa a una prova di attitudine senza fornire motivazione alcuna;
- b. non supera una prova di attitudine e non adempie, entro il termine fissato, agli oneri disposti a seguito della prova;
- c. rifiuta di sottoporsi a un audit;
- d. non adempie entro il termine fissato agli oneri disposti a seguito di un audit;
- e. non soddisfa i requisiti della presente ordinanza o delle istruzioni dell'USTRA.

Art. 31 Riconoscimento quale capo di laboratorio

¹ L'USTRA riconosce quale capo di laboratorio e quale suo sostituto chi è titolare di un diploma di una scuola universitaria o di una scuola universitaria professionale

segnatamente in chimica, biochimica o farmacia, e vanta una particolare esperienza nel corrispondente campo specifico (analisi dell'alcolemia, tossicologia forense).¹⁵

² La domanda di riconoscimento deve essere corredata di un curriculum vitae e da una documentazione sulle attività professionali svolte.

³ L'USTRA può autorizzare deroghe ai requisiti di cui al capoverso 1.

Sezione 5: Garanzia di qualità per i laboratori

Art. 32 Controlli esterni di qualità

¹ I laboratori devono partecipare alle prove di attitudine (controlli esterni di qualità) organizzate a scadenze regolari dall'USTRA. L'USTRA può avvalersi della collaborazione di esperti.

² I risultati delle prove di attitudine sono confidenziali. Essi sono comunicati a tutti i laboratori partecipanti. La comunicazione avviene garantendo l'anonimato dei laboratori.

Art. 33 Audit

¹ I laboratori devono sottoporsi agli audit che l'USTRA organizza a scadenze regolari.

² Ogni laboratorio è sottoposto ad audit almeno ogni cinque anni. In caso di indizi di irregolarità, un audit può essere svolto in qualsiasi momento.

³ I laboratori devono garantire agli ispettori il libero accesso a locali, apparecchi, documenti e registri, nonché fornire informazioni su metodi, apparecchi e misure interne volte a incrementare la qualità.

⁴ Se un laboratorio è accreditato dal servizio d'accreditamento svizzero di cui all'articolo 5 dell'ordinanza del 17 giugno 1996¹⁶ sull'accreditamento e sulla designazione, non vengono effettuati audit ai sensi del capoverso 1. Il laboratorio deve tuttavia presentare una lista di controllo dopo ogni audit conformemente alle istruzioni dell'USTRA. Sono fatti salvi gli audit supplementari organizzati dall'USTRA in caso di indizi di irregolarità.

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'USTRA del 7 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5645).

¹⁶ RS 946.512

Sezione 6: Prova della presenza di sostanze stupefacenti

Art. 34

La presenza delle sostanze stupefacenti di cui all'articolo 2 capoverso 2 dell'ordinanza del 13 novembre 1962¹⁷ sulle norme della circolazione stradale è provata se i valori nel sangue raggiungono o superano i seguenti limiti:

- | | |
|-------------------|----------|
| a. THC | 1,5 µg/L |
| b. morfina libera | 15 µg/L |
| c. cocaina | 15 µg/L |
| d. amfetamina | 15 µg/L |
| e. metamfetamina | 15 µg/L |
| | |
| f. MDEA | 15 µg/L |
| g. MDMA | 15 µg/L |

Capitolo 7: Controllo dei veicoli

Art. 35 Controllo dello stato tecnico: rapporto di controllo e certificato

¹ Il rapporto di controllo giusta l'articolo 24 capoverso 4 OCCS è retto dalle norme di cui all'allegato 4.

² In luogo del rapporto di controllo è possibile rilasciare un certificato sull'esecuzione del controllo (certificato di controllo). Essa dovrà contenere almeno le indicazioni di cui ai punti 1–5, 9 e 13 del rapporto di controllo nell'allegato 4 e riportare eventuali contestazioni attestate.

Art. 36 Controllo delle merci pericolose: rapporto di controllo e certificato

¹ La lista di controllo debitamente compilata (rapporto di controllo) giusta l'articolo 26 capoverso 3 OCCS è retta dalle norme di cui all'allegato 5.

² Il certificato di controllo dovrà contenere almeno le indicazioni di cui ai punti 1–5, 7 e 40 del rapporto di controllo nell'allegato 5 e riportare eventuali contestazioni attestate.

¹⁷ RS 741.11

Capitolo 8: Notifiche dei Cantoni

Art. 37 Termine per le notifiche all'USTRA

¹ I Cantoni trasmettono alla banca dati centrale dell'USTRA (art. 47 cpv. 1 OCCS):

- a. le notifiche di cui all'articolo 44 capoverso 1 lettere a-c ed e OCCS entro il 31 gennaio dell'anno seguente;
- b. le notifiche di cui all'articolo 44 capoverso 1 lettera d OCCS entro il 30 giugno dell'anno seguente.

² Sono fatti salvi i termini di notifica che divergono da quanto previsto dal capoverso 1 e stabiliti sulla base di una convenzione con l'USTRA.

Art. 38 Forma delle notifiche all'Ufficio federale dei trasporti

In caso di infrazione alle norme sul trasporto di persone e sull'omologazione come impresa di trasporto stradale, le notifiche sono fatte mediante i moduli rilasciati dall'Ufficio federale dei trasporti. Nei casi restanti, all'Ufficio federale dei trasporti è trasmessa una copia del rapporto di denuncia presentato all'autorità istruttoria.

Capitolo 9: Disposizioni finali¹⁸

Art. 38a¹⁹ Disposizione transitoria della modifica del 7 novembre 2011

Gli apparecchi di rilevazione dell'alcolemia che, secondo l'OMAA²⁰, possono essere immessi sul mercato secondo il diritto previgente fino al 31 dicembre 2012 devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 17 capoversi 2 e 3 del diritto previgente²¹.

Art. 39 Entrata in vigore²²

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2008.

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'USTRA del 7 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5645).

¹⁹ Introdotto dal n. I dell'O dell'USTRA del 7 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5645).

²⁰ RS 941.210.4

²¹ RU 2008 2447

²² Introdotto dal n. I dell'O dell'USTRA del 7 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5645).

*Allegato I*²³
(art. 8 cpv. 1 lett. h)

Margine di sicurezza per controlli effettuati da un veicolo inseguitore

Metodo di misurazione			Margine di sicurezza* per un tratto di misurazione di almeno:			
			200 m	500 m	1000m	2000 m
Indicatore di velocità con calcolatore	Distanza costante	Valore medio su tutta la lunghezza del tratto di misurazione o finestra di misurazione in linea per stabilire il percorso più rapido su tutta la lunghezza del tratto.	–	15	10	8
	Distanza libera	Valore medio su tutta la lunghezza del tratto di misurazione. Distanza variabile, maggiore alla fine rispetto all'inizio della misurazione.	–	–	8	6
Indicatore di velocità con calcolatore e video	Distanza costante	Valore medio su tutta la lunghezza del tratto di misurazione o finestra di misurazione in linea per stabilire il percorso più rapido su tutta la lunghezza del tratto.	5	10	8	6
	Distanza libera	Valore medio su tutta la lunghezza del tratto di misurazione. Distanza variabile, maggiore alla fine rispetto all'inizio della misurazione.	15	10	8	6
	Secondo i punti fissi	Cronometraggio del percorso. Valore medio su tutta la lunghezza del tratto di misurazione. Distanza variabile.	–	10	8	6

* In caso di velocità rilevata inferiore o uguale a 100 km/h, la deduzione del margine di sicurezza è effettuata in km/h; in caso di velocità rilevata superiore a 100 km/h la deduzione del margine di sicurezza è effettuata in percentuale.

²³ Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell'O dell'USTR del 3 dic. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4675).

Allegato 2²⁴
(art. 22 cpv. 1 e 26 cpv. 1)

**Rapporto in caso di sospetta inabilità alla guida
(in particolare per assunzione di alcol, stupefacenti o medicinali
o per spossatezza) e conferma dell'ordine di prelievo
del sangue/delle urine**

1 Generalità

Cognome: Nome: Data di nascita:
Sesso: maschile femminile
Indirizzo:

2 L'interessato era:

Automobilista Motociclista Ciclomotorista
Ciclista Pedone

3 Fatti (motivo dell'inchiesta)

Incidente Controllo della circ. Altro:
Data: Ora:
Breve descrizione dei fatti:

**4 Dichiarazioni dell'interessato relative all'assunzione di
alcol,
stupefacenti, medicinali**

41 Prima dell'evento

Che cosa/quanto?
Come? (per stupefa- da a
centi/
medicamenti)
Quando? da a Fine dell'assunzione di
alcol

42 Dopo l'evento

Che cosa/quanto?
Come? (per stupefa- da a
centi/
medicamenti)

²⁴ Aggiornato dal n. II dell'O dell'USTRA del 7 nov. 2011 (RU **2011** 5645) e dal n. II cpv. 2 dell'O dell'USTRA del 3 dic. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4675).

- b. se tali valori sono pari o superiori allo 0,50 ‰ ma inferiori all'1,10 ‰, se era alla guida di un veicolo senza motore o di un ciclomotore;
- c. se tali valori sono pari o superiori allo 0,10 ‰ ma inferiori allo 0,50 ‰, se è soggetto al divieto di guidare sotto l'influsso dell'alcol di cui all'articolo 2a capoverso 1 dell'ordinanza del 13 novembre 1962²⁵ sulle norme della circolazione stradale.

La misurazione del tasso alcolico nell'aria espirata è riconosciuta: sì no

Luogo, data: **Firma:**

11 Stupefacenti, analisi preliminare

no sì Ora:

Motivo del prelievo:

	Urina	Saliva	Sudore
	positivo	negativo	positivo
	negativo	positivo	negativo

THC/Cannabis:

Oppiacei:

Cocaina:

Amfetamina:

Metadone:

12 Medicamenti, analisi preliminare

no sì Ora:

Motivo del prelievo:

	Urina
	positivo
	negativo

Benzodiazepina

Barbiturici

Data: **Firma dell'agente che ha stilato il rapporto
(autorità di controllo):**

**13 Conferma/assegnazione dell'ordine di prelievo del sangue/
delle urine e analisi su:**

Alcol

Stupefacenti

Medicamenti

Che cosa/quanto?

Come? (per stupefacenti/
medicamenti) da a

Quando? da a Fine dell'assunzione di
alcol

53 Dichiarazioni dell'interessato riguardo a un eventuale consumo di alcol tra
l'evento e il prelievo di sangue

6 Dichiarazioni dell'interessato riguardo al sonno

Ha dormito l'ultima volta il: data: dalle: alle:

7 Dichiarazioni dell'interessato riguardo a tipo, quantità e ora dell'ultima assunzione di alimenti

Firma dell'assistente:

8 Risultato degli esami

81 Orientamento (temporale, spaziale):

normale confuso

Amnesia riguardo
all'evento:

sì no

82 Pelle:

segni di iniezioni recenti segni di vecchie iniezioni cicatrici di iniezioni
multiple

83 Setto nasale:

nessuna anomalia arrossato perforato

84 Bocca:

Odore di alcol odore di cannabis

85 Sintomi di crisi
d'astinenza:

no sì, quali?

86 Occhi:

movimenti normali sì no

nistagmo rotatorio sì no

pupille ristrette normali dilatate

reazione alla luce	rapida	ritardata	rallentata
congiuntive	normali	arrossate	brillanti

9 Test di attenzione

91 Test di Romberg e «orologio interno»:

Posizione:	sicura	vacillante	impossibile da eseguire perché:
------------	--------	------------	---------------------------------

Tremito:	no	si
----------	----	----

Orologio interno: secondi sono stati stimati	30 secondi
-------------------	----------------------------------	------------

92 Test dita-naso in successione complessa

(sequenza sinistra-destra, sinistra-destra, destra-sinistra)

Punta del naso	toccata	mancata
----------------	---------	---------

Sviluppo del movimento

normale	a zig-zag	tremore intenzionale
---------	-----------	----------------------

Sequenza (sinistra-destra, sinistra-destra, destra-sinistra):

corretta	scorretta
----------	-----------

93 Camminata lungo una linea (a occhi chiusi, un piede davanti all'altro):

sicura	incerta	impossibile da eseguire perché:
--------	---------	---------------------------------

10 Comportamento

calmo	stanco/apatico	rallentato	attivo
non distaccato	aggressivo	contrariato	eccitato/irritato
piagnucoloso	loquace		

11 Umore

normale	triste	euforico
---------	--------	----------

12 Espressione verbale

normale	imprecisa	balbettante
---------	-----------	-------------

13 Comprensione verbale

nessun problema	problematica, motivo:
-----------------	-----------------------

14 Cooperazione

buona	controvolgia	rifiutata
-------	--------------	-----------

Allegato 4²⁶
(art. 35)

Rapporto sul controllo dello stato tecnico di veicoli utilitari

1. Luogo del controllo:
2. Data:
3. Ora:
4. Sigle distintive di nazionalità e targa del veicolo trattore:
- 4a. Sigle distintive di nazionalità e targa del rimorchio/semirimorchio:
5. Numero di telaio:
6. Classe del veicolo:

a) <input type="checkbox"/> Autocarri ¹ e trattori a sella pesanti ² fino a 12 t	e) <input type="checkbox"/> Autocarri e trattori a sella pesanti oltre 12 t
b) <input type="checkbox"/> Rimorchi ³	f) <input type="checkbox"/> Semirimorchi ⁴
c) <input type="checkbox"/> Autotreni ⁵	g) <input type="checkbox"/> Autoarticolato ⁶
d) <input type="checkbox"/> Autobus ⁷	
7. Impresa di trasporto/Indirizzo:
- 7a. Numero della licenza di trasporto:
8. Nazionalità:
9. Conducente:

¹ Gli «autocarri» sono autoveicoli pesanti (oltre 3,50 t) per il trasporto di cose (classi N₂ o N₃).

² I «trattori a sella pesanti» sono autoveicoli costruiti per trainare semirimorchi con un peso garantito superiore a 3,50 t (classi N₂ e N₃).

³ I «rimorchi» sono veicoli senza dispositivo di propulsione proprio, costruiti per essere trainati da altri veicoli, ai quali sono accoppiati in modo snodato mediante un idoneo dispositivo di agganciamento (i carrelli di sostegno non sono considerati rimorchi). I «rimorchi per il trasporto di cose» sono rimorchi muniti di ponte di carico, di cisterne o di altri spazi destinati al trasporto di cose. Essi sono suddivisi nelle classi seguenti:

- a. «classe O1» Rimorchi con un peso garantito di al massimo 0,75 t;
- b. «classe O2» Rimorchi con un peso garantito di oltre 0,75 t fino al massimo 3,50 t;
- c. «classe O3» Rimorchi con un peso garantito di oltre 3,50 t fino al massimo 10 t;
- d. «classe O4» Rimorchi con un peso garantito di oltre 10 t.

⁴ I «semirimorchi» sono rimorchi agganciati a un veicolo a motore (trattore a sella) in modo tale che poggiano parzialmente su quest'ultimo. Una parte essenziale del peso del rimorchio e del suo carico grava sul veicolo trattore

⁵ Combinazione di un autoveicolo di trasporto e un rimorchio

⁶ L'«autoarticolato» è la combinazione di un trattore a sella e di un semirimorchio.

⁷ Gli «autobus» sono autoveicoli pesanti per il trasporto di persone con oltre nove posti a sedere, compreso quello del conducente (classe M₂ oltre 3,50 t o M₃).

²⁶ Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell'O dell'USTRA del 3 dic. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RÙ 2013 4675).

- | 10. Punti controllati | controllato | non
controllato | non
conforme |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| a) Impianto di frenatura e suoi componenti | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b) Impianto di scarico | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c) Opacità dei fumi (diesel) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| d) Emissioni gassose (benzina, gas naturale o gas di petrolio liquefatto) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| e) Sistema di sterzo | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| f) Luci e dispositivi di illuminazione e di segnalazione | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| g) Ruote/pneumatici | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| h) Sospensione (presenza di difetti visibili) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| i) Telaio (presenza di difetti visibili) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| j) Odocronografo (montaggio) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| k) Limitatore di velocità (montaggio e funzione) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| l) Perdita di carburante e/o olio | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
11. Esito del controllo
Sospensione dell'uso del veicolo che presenta difetti gravi; l'utilizzazione del veicolo è provvisoriamente vietata
12. Varie, osservazioni
13. Autorità, agente o ispettore addetto al controllo
- Firma dell'autorità, dell'agente o dell'ispettore addetto al controllo.

Allegato 5
(art. 36)

Rapporto sul controllo delle merci pericolose su strada

1. Luogo del controllo:
2. Data:
3. Ora:
4. Sigle distintive di nazionalità e targhe del veicolo:
5. Sigle distintive di nazionalità e targhe del rimorchio/semirimorchio:
6. Impresa di trasporto/indirizzo:
7. Conducente: Lic. uff.: Sì No
Assistente del conducente: Lic. uff.: Sì No
8. Mittente, indirizzo, luogo di carico:^{1, 2}
9. Destinatario, indirizzo, luogo di scarico:^{1, 2}
10. Quantità complessiva delle merci per unità di trasporto (in tonnellate):
11. Limite di quantità ADR 1.1.3.6 superato Sì No
12. Modalità di trasporto alla rinfusa imballaggio cisterna

Documenti di bordo

13. Documento di trasporto: controllato OMD notifica non applicabile
14. Istruzioni scritte: controllato OMD notifica non applicabile
15. Accordo bilaterale/multilaterale, autorizzazione nazionale: controllato notifica non applicabile
16. Certificato di omologazione dei veicoli: controllato notifica non applicabile
17. Certificato di formazione del conducente: controllato OMD notifica non applicabile

Operazione di trasporto

18. Merce autorizzata per il trasporto: controllato notifica non applicabile
19. Veicolo autorizzato per il trasporto: controllato notifica non applicabile
20. Merce autorizzata alla rinfusa, in imballaggio, in cisterna: controllato notifica non applicabile
21. Divieto di carico misto: controllato notifica non applicabile
22. Carico/fissaggio del carico³: controllato notifica non applicabile
23. Fuga di materia o danneggiamento dei colli³: controllato notifica non applicabile
24. Imballaggio/cisterna verificato/codificato^{2 3}: controllato notifica non applicabile
25. N. ONU e etichette di pericolo sull'imballaggio: controllato notifica non applicabile
26. Etichetta sulla cisterna/sul veicolo: controllato notifica non applicabile

27. Marcatura dell'unità di trasporto (targa arancione/temperatura elevata): controllato OMD notifica non applicabile

Equipaggiamento

28. Restante attrezzatura (Parte 8 ADR): controllato notifica non applicabile
29. Attrezzatura supplementare secondo prescrizione speciale: controllato notifica non applicabile
30. Attrezzatura secondo istruzioni scritte: controllato notifica non applicabile
31. Estintori: controllato OMD notifica non applicabile

Disposizioni SDR

32. Divieto di consumare bevande alcoliche: controllato notifica non applicabile
33. Responsabilità civile aumentata: controllato notifica non applicabile
34. Guida sulla corsia di sinistra in una galleria indicata con il segnale «galleria»: controllato notifica non applicabile

Indicazioni supplementari

35. Se del caso, categoria di rischio più rilevante in relazione alle infrazioni constatate: Cat. I Cat. II Cat. III
36. Sanzione per infrazioni constatate: ammonimento multa (OMD) altro (denuncia)
37. Fermato: Sì No
38. Osservazioni:
39. Ora/fine del controllo:
40. Autorità di controllo/ispettore: (timbro, firma + sigla)

¹ Da compilare solo se pertinente ai fini di un'infrazione

² Da inserire alla voce «osservazioni» nel caso di servizi di trasporto groupage

³ Verifica delle infrazioni visibili